

COLLEGIO DI NAPOLI – DEC. 9710/2023 – PRES. CARRIERO – REL. TROTTA

Servizi di pagamento – ordini di bonifico – ritardata esecuzione – assenza dei presupposti giustificativi- danno patrimoniale – assenza di prova- danno non patrimoniale – valutazione equitativa (cod. civ., art. 1218; d.lgs. n. 11/2010, art. 16).

Posta la responsabilità dell'intermediario per l'ingiustificato ritardo nell'esecuzione degli ordini di bonifico, il danno non patrimoniale può essere risarcito con valutazione equitativa ispirata a principi di equilibrio e ragionevolezza. (MDC)

FATTO

La vicenda riguarda la ritardata esecuzione di una serie di n. 120 bonifici ordinati dalla società ricorrente all'intermediario per il pagamento degli stipendi.

E' pacifico che la disposizione di bonifico risulta effettuata in data 13.12.2021, mentre i pagamenti venivano sbloccati solo in data 17.12.2021. L'intermediario non forniva una chiara spiegazione dell'accaduto, limitandosi ad affermare che si sarebbe verificato un blocco "per sospetta frode", che richiedeva una conferma delle operazioni da parte della società (pervenuta il 14.12.2021) e poi la rimozione del blocco da parte dei funzionari dell'Istituto.

La ricorrente lamenta quindi l'inadempimento contrattuale dell'intermediario e svolge delle articolate richieste risarcitorie di complessivi € 163.784,00 di cui

- € 89.784,00 per danno patrimoniale;
- € 74.000,00 per danno all'immagine.

L'intermediario resiste al ricorso, affermando sotto il profilo dell'*an* che la Banca ha comunque costantemente tenuto informata la società ricorrente del blocco dei bonifici e delle successive attività interne dirette al superamento dello stesso.

Quanto al profilo del *quantum* l'intermediario contesta analiticamente i calcoli avversari concludendo che non è stata fornita prova del danno lamentato.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che il ricorso possa essere accolto solo parzialmente.

Sotto il profilo dell'*an* sussiste responsabilità contrattuale dell'intermediario per la ritardata esecuzione degli ordini di bonifico. Al riguardo le giustificazioni fornite, invero alquanto generiche, non consentono di ritenere integrata una idonea prova liberatoria ex art. 1218 c.c. a favore della Banca e neppure un giustificato motivo, comunque richiesto dall'art. 34 del contratto *inter partes* e dall'art. 16 D.Lgs. n. 11/2010 per la sospensione o il rifiuto di un ordine di pagamento.

Sul punto, i precedenti ABF hanno ritenuto sussistere un inadempimento dell'intermediario nei casi in cui quest'ultimo non abbia fornito plausibili motivazioni del blocco delle operazioni (cfr. Collegio di Roma n. 5245/22 e 10988/22).

Si osserva inoltre che nel caso di specie la natura dei bonifici (pagamento mensile degli stipendi da parte di un'impresa cliente abituale) non sembra giustificare alcuna "sospetta frode".

Ciò premesso il Collegio non ritiene accoglibile la domanda risarcitoria articolata dall'attrice se non nei limiti di seguito indicati.

In primo luogo non sembrano configurabili nella specie i dedotti danni patrimoniali, quantificati in € 89.974,00 (quale media tra gli importi di € 105.899,00 e di € 73.669,00) sulla base di una consulenza di parte. Quest'ultima muove dal monitoraggio nel tempo di

una serie di fattori riferibili ai dipendenti della società ricorrente (dimissioni, ferie, permessi, malattie, ecc.), per concludere che la società avrebbe patito un incremento di dimissioni nel trimestre successivo al ritardo del pagamento degli stipendi (3 unità in più rispetto alla media del triennio precedente, 5 rispetto all'anno precedente) e ne ricava un danno calcolato come prodotto tra l'incremento delle dimissioni e il costo medio mensile del dipendente per un anno (che equivarrebbe al costo di formazione di un nuovo assunto). Premesso che non appare utile addentrarsi in valutazioni di tipo strettamente aziendalistico, si osserva che in base ad una valutazione di ragionevolezza non vi è alcuna dimostrazione del nesso causale tra un ritardo di 5 giorni nel pagamento degli stipendi e l'incremento delle dimissioni nel periodo successivo, specie in assenza di alcun altro elemento di prova. Sul punto sembrano condivisibili le dettagliate valutazioni critiche svolte sul punto dall'intermediario nelle proprie controdeduzioni. Si può quindi concludere nella mancata dimostrazione di un danno patrimoniale patito dall'azienda in conseguenza del ritardo nell'effettuazione dei bonifici.

Quanto al danno all'immagine la ricorrente, società operante nel campo informatico, deduce un pregiudizio concernente tutta la sfera dei rapporti professionali (nei confronti cioè dei dipendenti, delle associazioni sindacali, della committente principale) e conclude richiedendo una valutazione equitativa di € 450,00 per ciascuno dei 120 dipendenti, con maggiorazioni ulteriori per i sindacati e la committente principale, per un totale di € 74.000,00.

Considerata da un lato la documentazione agli atti, che dimostra solo una segnalazione dei sindacati ed una sintetica richiesta di assicurazioni della committente, e dall'altro la breve durata del ritardo di soli 5 giorni, ritiene il Collegio che non vi siano sufficienti elementi per ritenere provato un danno all'immagine nella misura richiesta. Da un esame complessivo della fattispecie si ritiene tuttavia configurabile un danno all'immagine patito dalla ricorrente per l'inadempimento dell'intermediario, che il Collegio, con valutazione equitativa ispirata a principi di equilibrio e ragionevolezza, ritiene di quantificare nella minor somma di € 5.000,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente determinato in € 5.000,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo (...omissis...).